

*COMUNE DI SAN MARCELLINO*

*PROVINCIA DI CASERTA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## 1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

<b>Progressivo</b> <b>A</b>	<b>Denominazione società</b> <b>B</b>	<b>Tipo di partecipazione</b> <b>C</b>	<b>Attività svolta</b> <b>D</b>	<b>% Quota di partecipazione</b> <b>E</b>	<b>Motivazioni della scelta</b> <b>F</b>
1	Salus Service S.R.L.	Diretta	Farmacia Comunale	20,00	Mantenimento per la produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
2	Agrorinasce S.C.R.L.	Diretta	Gestione di immobili confiscati per conto dei comuni consorziati	16,67	Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
3	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	Diretta	SOCIETA DI COMMITTENZA AUSILIARIA	0,044	Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

4	Idrico Terra di Lavoro SpA	Diretta	Gestione di tutti i servizi e funzioni inerenti al servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Caserta	6,51	Mantenimento per la produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
---	----------------------------	---------	--	------	--

### Società consortile Agrorinasce

Ente/ società	Quota Comune di San Marcellino	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Note
AGRORINASCE Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio S.C.R.L.	16,67%	Società Consortile a Responsabilità Limitata finalizzata all'affermazione e diffusione dei principi della solidarietà sociale e della cultura della legalità	Art. 11- <i>quater</i> e 11- <i>quinquies</i> d.lgs. 118/2011 e p. 3.1 -3.2 All. 4/4	Società partecipata	Inclusa per il consolidato 2018. Incluso per il consolidato 2019. Incluso per il consolidato 2020. Incluso per il consolidato 2021. Incluso per il consolidato 2022.

La decisione del Comune di San Marcellino di aderire alla società consortile Agrorinasce è stata motivata essenzialmente per la valorizzazione dei beni confiscati alla camorra per finalità istituzionali, sociali e produttive, per la realizzazione di opere pubbliche e di rigenerazione urbana e per il rafforzamento della cultura della legalità e dello sviluppo nel territorio. Nell'ultimo anno è stato attivato anche il servizio di centrale di committenza a favore dei Comuni soci.

In tale direzione il mantenimento delle quote risponde integralmente a quanto prevede l'articolo 4 del TUSP che qui si riporta integralmente:

“Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; <sup>(1)</sup>
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”

È indubbio che l'attività di realizzazione di progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare confiscato alla camorra rappresenti un servizio di interesse generale così come prevede il Testo Unico Antimafia, così come il servizio di centrale di committenza rientra tra le attività previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 comma 1 del Testo Unico delle società partecipate evidenzia anche: “... che le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.”

È altrettanto vero, infatti, che l'amministrazione e la valorizzazione dei beni confiscati (che non dimentichiamo rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente) comporta anche un'esperienza specifica e particolare rispetto alla valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, con insidie che derivano appunto dalla provenienza e dalla storia di questi beni.

In relazione alle ragioni evidenziate si forniscono altri elementi valutativi che rafforzano le motivazioni circa il mantenimento delle quote all'interno di Agrorinasce.

In relazione al punto: “Progetti di valorizzazione di beni confiscati alla camorra”, Agrorinasce nel corso degli anni ha realizzato nel Comune di San Marcellino diversi interventi e attualmente assiste il Comune nell'amministrazione e gestione di diversi beni confiscati, tra cui il ‘Centro per i minori in affido’ e il Centro sportivo polivalente di San Marcellino, entrambi da realizzare su beni confiscati con fondi regionali e del PNRR. In totale sono attivi finanziamenti per oltre 2,5 milioni di euro. Sono in corso di destinazione altri beni confiscati che verranno poi concessi ad Agrorinasce per la realizzazione di progetti di natura sociale e istituzionale.

In relazione al punto: “Servizio di centrale di committenza”, Agrorinasce, nel corso dell'anno 2023, su indicazione dell'assemblea dei soci ha avviato la procedura di qualificazione in base a quanto previsto dalla piattaforma ANAC come Centrale di Committenza per i Comuni soci ottenendo la seguente qualificazione:

- 1) gare per lavori di importo illimitato, ottenendo la qualifica L1,
- 2) gare per servizi e forniture da 750.000,00 a 5.000.000,00, ottenendo il livello di qualifica SF2.

Successivamente con verbale di assemblea dei soci del 5 ottobre '23, l'assemblea di soci di Agrorinasce ha approvato all'unanimità la costituzione della centrale di committenza di Agrorinasce e i seguenti atti ad esso connessi:

1) regolamento per la costituzione della centrale di committenza CUC Agrorinasce con allegato A e Tabella 1 dei costi;

2) schema di accordo tra Agrorinasce e il Comune socio che disciplina l'avvio delle attività

Tali atti sono stati approvati in Consiglio Comunale il 30 ottobre 2023 con delibera n. 53 e lo schema di convenzione tra il responsabile legale di Agrorinasce e quello del Comune è stato stipulato in data 30 novembre 2023.

Oltre alle motivazioni di carattere generale, l'articolo 20 del TUSP prevede:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Come è evidenziato nel comma 2 dell'articolo 20 la relazione tecnica deve rispondere ad un'analisi puntuale che risponda ai punti indicati dalle lettere da a) a g).

In relazione al fatturato di Agrorinasce nell'anno 2022 l'importo dichiarato nel rendiconto finale ammonta ad euro 1.007.802,00 che verrà ampiamente superato per l'anno 2023.

Nel triennio precedente il fatturato medio è stato inferiore al milione di euro a causa dell'emergenza COVID che ha causato il rallentamento di tutti i progetti finanziati con i fondi pubblici e dall'adeguamento societario connesso all'adesione della Regione Campania.

Si tenga presente che ad oggi Agrorinasce è beneficiario di seguenti finanziamenti più rilevanti che aumenteranno in maniera considerevole il fatturato di Agrorinasce per il prossimo triennio 2023-2025:

- 1) 15,114 milioni di euro per la valorizzazione del complesso agricolo La Balzana destinato per il Parco AgroAlimentare dei prodotti tipici della Regione Campania,
- 2) 15,5 milioni di euro per un totale di 9 progetti su beni confiscati a valere sui fondi del PNRR;
- 3) 4,47 milioni di euro per il progetto di valorizzazione del complesso immobiliare destinato ad incubatore di imprese sociali e giovanili a valere dei finanziamenti del Ministero dell'Interno POC Legalità 2014-2020.

In relazione al numero di dipendenti in servizio presso la società Agrorinasce si rappresenta quanto segue:

- 1) nell'anno 2022 il personale in servizio ammontava al numero di 3 dipendenti e 4 collaboratori parasubordinati, quindi in linea con le previsioni previste dall'articolo 20 comma 2 lettera b) essendo gli amministratori in numero di 3 unità;
- 2) Nell'anno 2023 il personale in servizio a tempo indeterminato, in considerazione dell'ultimazione del concorso pubblico, ammonta a 4 dipendenti e 5 collaboratori parasubordinati.

Nel triennio 2023-2025 è prevista l'assunzione di altri dipendenti coerenti con la crescita delle attività e l'ampliamento della compagine societaria.

#### Farmacia SALUS –

Ente/ società	Quota Comune di San Marcelli- no	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Note
SALUS Service S.R.L.	20%	Società finalizzata alla gestione delle farmacie comunali con affidamento servizio	Art. 11- <i>quater</i> e 11- <i>quinqies</i> d.lgs. 118/2011 e p. 3.1 -3.2 All. 4/4	Società partecipata	Inclusa per il consolidato 2018. Incluso per il consolidato 2019.  Incluso per il consolidato 2020.  Incluso per il consolidato 2021.  Incluso per il consolidato 2022.

Il Comune di San Marcellino partecipa al capitale con una quota del 20%.

La farmacia integra un'organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale per l'esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore.

La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa dal SSN (art. 2, comma 1, n. 7 Legge n. 833 del 1978) e costituisce senz'altro parametro per i livelli essenziali di assistenza.

Pertanto, l'esercizio di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della "materia" diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni, le quali lo esercitano a mezzo delle proprie strutture sanitarie locali e del servizio farmaceutico.

La collocazione del servizio farmaceutico all'interno del SSN permette che la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci assicuri e controlli l'accesso dei cittadini a prodotti medicinali e, in tal senso, garantisce la tutela del fondamentale diritto alla salute.

Il Comune di San Marcellino attraverso la gestione del servizio farmaceutico a mezzo di società assicurano l'erogazione di un servizio che integra un diritto fondamentale sancito dalla costituzione. Ne consegue pertanto la garanzia di un livello essenziale di assistenza tale da mantenere la partecipazione ovvero in vita la società che gestisce il servizio farmaceutico.

I criteri proposti dagli artt. 4 e 20 del d.lgs. 175/2016 vengono completamente rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art.20, comma 2, lettera b), nello specifico: 1. numero degli amministratori: 1; numero di dipendenti: n. 5.

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c).

La Società ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi di funzionamento in particolare in riferimento al contenimento del costo del personale.

In relazione al modello di gestione, si richiama il parere del [Cons. St., sez. I, 30 marzo 2022, n. 687](#) richiesto dal Ministero della Salute in materia di gestione della farmacia comunale mediante società in house e normativa sostanziale e processuale applicabile, alla luce della Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2018, n. 223) il Consiglio di Stato, Sez. III, 16 gennaio 2018, n. 223 ha rappresentato che l'assistenza farmaceutica, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 833 del 1978 (di istituzione del servizio sanitario nazionale), è erogata dalle aziende sanitarie locali attraverso le farmacie, di cui sono titolari enti pubblici (comuni e aziende ospedaliere) o soggetti privati, pertanto, per la Sezione il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica.

Infine, ripercorrendo i modelli gestori normativamente previsti, i magistrati affermano che affermano che *“La gestione di una farmacia comunale – da qualificarsi servizio pubblico di rilevanza economica – può essere esercitata dall'ente, oltre che con le forme dirette previste dall'art. 9, l. n. 475 del 1968, sempre in via diretta, anche mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ovvero può essere affidata in concessione a soggetti estranei al comune previo espletamento di procedure di evidenza pubblica in modo da garantire la concorrenza. La scelta di affidare in house la gestione della farmacia comunale può essere attratta nella disciplina del Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e conseguentemente nel regime processuale previsto dagli artt. 119 e 120 c.p.a.”*, esprimendo parere avverso al ricorso proposto.

ASMEL

Ente/ società	Quota Comune di San Marcelli- no	Descrizione	Riferimenti	Classificazione	Note
ASMEL Consortile Soc. Cons. A.R.L.	0,30%  (partecipazione indiretta)	Società di committenza in house dei Comuni Soci	Art. 11- <i>quater</i> e 11- <i>quinquies</i> d.lgs. 118/2011 e p. 3.1 -3.2 All. 4/4	Società partecipata	Inclusa per il consolidato 2018. Incluso per il consolidato 2019  Incluso per il consolidato 2020  Incluso per il consolidato 2021.  Incluso per il consolidato 2022.

L'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali (ASMEL), con sede legale a Gallarate (VA), è un'associazione senza scopo di lucro costituita dai "municipi, gli enti locali e loro aggregazioni ed in generale enti ed istituzioni territoriali" (art. 3 dello Statuto) e persegue "il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali valorizzando i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento" (art. 4 dello Statuto). Ad oggi ASMEL associa più di 3300 enti locali (dati 2022 – sito web ASMEL)

Dalla visura camerale risulta che ASMEL consortile è attualmente partecipata da 888 soci e ha un capitale sociale pari a € 1.021.802. Tra i soci, oltre a centinaia di enti pubblici detenenti irrisorie quote di poche centinaia di euro (per lo più Comuni e qualche azienda pubblica, Unioni montane e di comuni).

La società, ha lo scopo di operare come centrale di committenza per tutte le procedure di gara per l'affidamento di lavori servizi e forniture

ASMEL Consortile s.c. a r.l. è la centrale di committenza promossa da ASMEL per i propri associati.

Una modalità operativa che riconosce la massima autonomia ai Comuni aderenti e sviluppa la centralizzazione telematica come standard di efficienza e trasparenza per le pubbliche amministrazioni aderenti.

ASMEL Consortile, nella sua veste di società di committenza dei Comuni Soci è anche lo strumento più efficace per valorizzare le risorse umane interne a ciascuna Stazione Appaltante: RUP interno del Comune e componenti Commissioni di Gara Telematiche, laddove richiesti.

Tale modello è riconosciuto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 quale strumento idoneo alla centralizzazione per tutti i Comuni non capoluogo.

Misure di razionalizzazione: Nessuna misura di razionalizzazione è prevista. La partecipazione può essere mantenuta, considerando la natura dei servizi forniti e il loro carattere strumentale

rispetto alle funzioni dell'ente. La società rientra, infatti, nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, che renderebbero necessaria una misura di razionalizzazione, così come previsto dal comma 1 del citato art. 20.

In considerazione dell'esiguità della partecipazione e dell'obbligo per l'Amministrazione comunale di far capo ad una centrale di committenza per l'affidamento di lavori, servizi e forniture oltre le soglie previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si ritiene di mantenere tale partecipazione.

### **La ITL S.p.a,**

è una Azienda Speciale, la cui compagine sociale è costituita da Comuni della Provincia di Caserta nell'ambito della quale rappresenta un player strategico per la gestione del Servizio Idrico Integrato che viene reso ad un bacino d'utenza di oltre 220.000 abitanti.

La sua vocazione pubblica, coniugata con una struttura organizzativa particolarmente snella, efficace ed efficiente, consente di fornire un servizio che, nell'ambito della Regione Campania, è offerto alle tariffe, proposte dall'Ente d'Ambito ed approvate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, più basse per tutte le diverse categorie di utenti, garantendo, in tal modo, la massima tutela per i cittadini serviti.

Grazie alla ITL S.p.a. i cittadini della Provincia di Caserta possono continuare a contare su una Azienda legata indissolubilmente al territorio, anche attraverso la rappresentanza dei sindaci, e allo stesso tempo beneficiare della maggiore forza e solidità che solo una realtà imprenditoriale può assicurare. Questa scelta, l'utilizzo di economie di scala e delle particolari sinergie territoriali, nonché la progressiva attuazione della Legge Regionale 15/2015 sul "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", traggono anche un significativo allargamento del perimetro servito nel breve medio termine.

## **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

<b>Azione di razionalizzazione</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria</b>
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

liquidazione	San Marcellino Futura Multiservizi SRL in liquidazione	100	In corso fase di liquidazione
--------------	---	-----	----------------------------------